

- h) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità veterinaria cui essa abbia delegato tale competenza;
- i) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità competente.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini siano obbligatoriamente e immediatamente notificati all'autorità competente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda situata in una regione non soggetta a restrizioni ai sensi della presente direttiva si trovino uno o più animali sospetti di aver contratto la febbre catarrale degli ovini, il veterinario ufficiale applichi immediatamente i mezzi di indagine ufficiali intesi a confermare o ad escludere la presenza della malattia.

2. Appena il sospetto è stato notificato, il veterinario ufficiale:

- a) dispone che l'azienda sia sottoposta a vigilanza ufficiale;
- b) fa procedere:
 - i) al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
 - ii) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
 - iii) ad un'indagine epidemiologica a norma dell'articolo 7;

c) visita regolarmente la (le) azienda(e) e, in tali occasioni, procede ad un esame clinico approfondito o all'autopsia degli animali sospetti o morti e conferma la malattia se necessario attraverso esami di laboratorio;

d) provvede affinché:

- i) qualsiasi movimento di animali in provenienza dalla(e) azienda(e) o a destinazione della(e) stessa(e) venga proibito;

ii) gli animali siano confinati nelle ore di attività dei vettori, qualora reputi disponibili i mezzi necessari all'applicazione di tale misura;

iii) si proceda regolarmente a trattamenti con insetticidi autorizzati sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione (in particolar modo, nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi). La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;

iv) i cadaveri degli animali morti nell'azienda siano distrutti, eliminati, incinerati o sotterrati ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾.

3. In attesa dell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione adotta tutte le misure conservative per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii).

4. L'autorità competente può applicare le misure di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

5. Oltre alle disposizioni del paragrafo 2, possono essere fissate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per le riserve naturali in cui gli animali sono allo stato brado.

6. Le misure di cui al presente articolo sono revocate dal veterinario ufficiale soltanto quando il sospetto di febbre catarrale degli ovini sia escluso dall'autorità competente.

Articolo 5

La vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini può essere praticata solo ai sensi delle disposizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Quando la presenza di febbre catarrale degli ovini è ufficialmente confermata il veterinario ufficiale:

- a) fa procedere, informandone la Commissione, agli abbattimenti ritenuti necessari per prevenire il propagarsi dell'epidemia;

⁽¹⁾ GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.